

Al Gruppo di mediazione familiare

GEMME ITALIA

c/o Tribunale Ordinario di Roma

I Presidenti:

- dell'Associazione Italiana di Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), dott.ssa Federica Anzini;
- dell'Associazione Italiana Mediatori Sistemici (A.I.M.S.), dott. Giuseppe Ruggiero;
- dell'Associazione Europea Mediatori Familiari (A.E.Me.F.), dott.ssa Gabriella Vigliar;
- della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.), dott.ssa Paola Re,

a seguito della richiesta da parte della Presidente Nazionale S.I.Me.F., incaricata in data 19 marzo 2016, dal Tavolo di lavoro Gemme al quale la stessa partecipa, in qualità di Socia, ai fini di "valutare la sussistenza dei presupposti per l'invio della coppia genitoriale in mediazione familiare" (verbale del 14 maggio 2016) previo confronto, anche con il rispettivo CD, sottoscrivono quanto segue.

Premesso che:

- la mediazione familiare è un percorso volontario che può essere sollecitato dai Magistrati, dai legali rappresentanti, ma non prescritto;
- nel rispetto della volontarietà della scelta dei genitori, l'invio deve essere rivolto, se pur dalla Magistratura, in modo da non essere percepito come impositivo, giudicante e soggetto di valutazione;
- il mediatore familiare deve astenersi dal formulare qualsiasi giudizio, diagnosi, fornire consulenze legali, pedagogiche e psicologiche, non rientrando dette attività nei suoi compiti;
- la mediazione familiare deve essere svolta da una figura professionale terza e imparziale, il Mediatore Familiare, il quale deve possedere una formazione specifica per intervenire nella delicata fase di riorganizzazione delle relazioni familiari prima, durante o dopo la cessazione di un rapporto di coppia, indipendentemente se costituita di fatto o di diritto.
- in particolare, il Mediatore familiare agisce nel rispetto delle reali necessità dei clienti e del consumatore, attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti;
- la mediazione familiare presuppone la garanzia del segreto professionale e l'autonomia dal procedimento giudiziario affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, se presenti;

- dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al segreto assoluto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l'annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto di entrambi i mediandi;
- che la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente;
- che la L. 4/2013, con riferimento alle professioni non regolamentate, nell'art. 2, ha dato valore alle forme associative e ha indicato precise disposizioni in merito alle Associazioni a carattere professionale e che queste, qualora in possesso dei requisiti previsti e con l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 possono richiedere l'inserimento nell'Elenco delle Associazioni pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico;
- che ai sensi dell'art. 4 c.1 della citata legge le associazioni professionali di cui al predetto art. 2 nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione dell'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. 4/2013, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 226 marzo 2010, n. 59;
- che, come altresì indicato dall'art. 9 della l. 4/2013, le Associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 hanno collaborato all'elaborazione della normativa tecnica UNI al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza;
- che in data 30 agosto 2016 è stata pubblicata la norma tecnica UNI 11644:2016 "Attività professionali non regolamentate - Mediatore Familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza". La norma si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell'utenza nell'incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi. La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF - European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento;
- che è possibile per i Mediatori familiari interessati, anche non iscritti ad alcuna associazione, richiedere una Certificazione da parte un Ente terzo, ovvero un Organismo di certificazione accreditato secondo la Norma ISO/IEC 17024 e riconosciuto da Accredia;

- è compito dei mediatori familiari definire la sussistenza delle condizioni di procedibilità nel percorso di mediazione familiare, essendo questa una valutazione tecnica professionale;

ritengono,

con riferimento all'identificazione di alcuni criteri di invio da parte della Magistratura e dell'Avvocatura, fatta esclusione dell'invio nella procedura di negoziazione assistita che sarà oggetto di ulteriore approfondimento, che possano essere presi in considerazione i seguenti elementi, fermo restando la successiva valutazione da parte del mediatore familiare:

1. Capacità e volontà dei genitori di focalizzarsi sui bisogni dei figli. Non viene ritenuto ostativo il conflitto se non compromette completamente l'esercizio della responsabilità e delle competenze genitoriali.
2. Presenza, nei genitori, di un orientamento verso una risoluzione del conflitto a favore della relazione genitoriale. Non viene ritenuto ostativo l'assenza di una pregressa genitorialità condivisa o anche l'assenza di una vita di coppia condivisa.
3. Buona fede nell'aderire all'invito alla mediazione familiare senza utilizzare il tempo per differire il processo.
4. Assenza di comportamenti genitoriali non tutelanti i figli, ovvero compromissione della responsabilità genitoriale. Non viene ritenuta ostativa la mera accusa da parte di un genitore nei confronti dell'altro relativamente a comportamenti tenuti con il figlio.
5. Assenza di procedimenti penali in corso. Non viene ritenuto ostativo, per l'invio in mediazione familiare, la presenza di querele o denunce di parte rimettibili.
6. Assenza di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento.
7. Assenza di CTU in corso.
8. Assenza di valutazione psicologica o delle relazioni familiari, da parte dei Servizi territoriali competenti, in corso.
9. Assenza di conclamata e certificata psicopatologia di uno dei genitori o entrambi (uso comprovato e sistematico di sostanze, TSO, ricoveri ripetuti in strutture psichiatriche pubbliche e/o private ecc.).

Il presente documento, di n. 4 pagine, è stato condiviso e approvato dai Comitati Direttivi delle rispettive Associazioni che l'hanno elaborato. Verrà consegnato al Tavolo GEMME dalla Presidente della S.I.Me.F. dott.ssa Paola Re.

Le Associazioni sottoscrittrici lo divulgheranno, dopo la consegna, nelle sedi ritenute opportune.

Roma, 29 settembre 2016

Sottoscrittori:

Associazione Italiana di Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)

Associazione Italiana Mediatori Sistemici (A.I.M.S.)

Associazione Europea Mediatori Familiari (A.E.Me.F.)

Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)